

Allegato "A" all'Atto Costitutivo della
ASSOCIAZIONE NAZIONALE NAVIGATOR

A.N.NA.

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

1. Ai sensi delle norme del Codice Civile e delle norme che regolano le organizzazioni senza scopo di lucro, è costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE NAVIGATOR" abbreviata in "A.N.NA." con sede nel Comune di Genova.

3. L'associazione ha sede legale in Genova, via Canevari 29. L'Assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede legale dell'Associazione, purché in territorio nazionale, ovvero a mezzo di sistemi elettronici che garantiscano la riconoscibilità dei partecipanti e il biunivoco scambio di comunicazioni.

4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

5. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei Soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

6. L'Associazione è apartitica, non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, proventi dell'attività, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione può perseguire i suoi fini istituzionali anche aderendo ad altre organizzazioni, enti o federazioni nazionali o internazionali i cui statuti e fini statuari non siano in contrasto con il presente statuto e le norme di legge vigenti. Inoltre, per agevolare il perseguimento dei suoi fini istituzionali, l'Associazione potrà favorire, promuovere e realizzare la costituzione di consorzi promozionali, reti di organizzazioni, servizi, eventualmente adattando il proprio statuto alle norme previste in tali casi.

Art.2 – Scopi e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

2. L'Associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- a. tutelare la dignità e la professionalità degli Associati, il prestigio ed il rispetto della funzione e del ruolo, sia come singoli sia come associati;
- b. tutelare gli interessi morali ed economici degli Associati e in generale dei Navigator;



- c. impegnarsi presso tutte le istituzioni pubbliche e private per sostenere la stabilizzazione dei lavoratori precari, siano essi associati o meno;
- d. promuovere iniziative di carattere culturale, assistenziale e previdenziale collegate al mondo del lavoro, anche finalizzate allo sviluppo delle competenze dei soci;
- e. promuovere il rispetto del principio di eguaglianza e di parità di genere tra i Navigator in tutte le sedi associative cercando di assicurare la presenza equilibrata di donne e uomini negli organismi dell'Associazione, nonché in tutte le articolazioni del lavoro associativo e nei casi in cui l'Associazione sia chiamata a designazioni di suoi rappresentanti.
- f. dare il contributo della scienza, della conoscenza, della pratica e dell'esperienza dei Navigator nella elaborazione delle riforme normative che investano il mondo del lavoro;
- g. Intrattenere relazioni stabili e costruttive coi mass media;
- h. promuovere, organizzare, partecipare alla promozione ed organizzazione di conferenze, mostre, riunioni, esibizioni ed ogni altra cosa che possa contribuire al perseguimento degli scopi sociali.

3. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione d'interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a. Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- b. Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- c. Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
- d. Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi Associativi e finanziarne le attività.

4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri Associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Socio o Associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività

- a. quote e contributi degli Associati;
- b. contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- c. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. erogazioni liberali di Associati e dei terzi;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h. donazioni e liberalità di privati, persone sia fisiche sia giuridiche.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i Soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Soci.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo
5. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
6. L'Associazione intende porre in essere delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale succitate, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite. Sarà cura del Consiglio Direttivo individuare le attività diverse esperibili secondo i limiti previsti dalla legge, nonché i criteri specifici da utilizzare per il calcolo delle entrate derivanti da tali attività rispetto a quelle complessive dell'Associazione. Per la realizzazione delle attività di interesse generale e delle attività diverse l'Associazione si avvale in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati o di terzi, delle persone aderenti agli enti associati, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art.4 - Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche, che avendone i requisiti, facciano richiesta di Associazione e, una volta accettata dal Consiglio Direttivo, siano in regola col pagamento della quota annuale.
3. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che abbiano superato il concorso ovvero la selezione per Navigator e che abbiano sottoscritto il contratto con Anpal Servizi S.p.a.
4. Tutti i Soci si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci.

1. L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta, anche in forma telematica, da parte degli interessati.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota Associativa.
3. I Soci si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliono concorrere al perseguimento degli stessi.
4. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.

5. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione entro sessanta giorni e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione di apposita convocazione, oppure, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

6. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci.

7. La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso:

- a. Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
- b. L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio direttivo per:
 - A. perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Associazione;
 - B. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - C. persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica ovvero di ravvedimento. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote Associative versate.

8. La quota Sociale non è trasmissibile, né rivalutabile, né rimborsabile.

Art.6 – Doveri e diritti degli Associati

1. I Soci hanno l'obbligo:

- a. di osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi Associativi;
- b. di mantenere sempre un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell'Associazione e degli Associati;
- c. di versare annualmente la quota Associativa.

2. I Soci hanno il diritto:

- a. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. di partecipare all'Assemblea;
- c. di accedere alle cariche Associative;
- d. di accedere ai libri sociali dell'associazione e di esaminarli, previa richiesta scritta da sottoporre al Consiglio Direttivo;

3. I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;

2. Le cariche Associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art.8 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.
2. Ogni Socio Ordinario dispone di un solo voto.
3. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta per un massimo di tre per Associato, elevate per difetto al 5% del numero degli Associati se gli Associati sono più di 200.
4. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi Sociali;
 - b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sull'esclusione degli Associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
 - f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - j. delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.
5. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o il 10% degli Associati ne ravvisino l'opportunità.
6. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione
7. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi, dal Segretario.
8. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, intendendosi a tal fine qualsiasi modalità che garantisca la più ampia e diffusa informazione inclusa la posta elettronica e le pagine web/Social Associative, da comunicarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.
9. In difetto di convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.
10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci.
11. In seconda convocazione, da svolgersi a non meno di 24 ore di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

12. Gli Associati possono intervenire, e si considerano presenti, all'Assemblea anche tramite sistemi di telecomunicazioni audio e video che garantiscano l'identificazione dell'Associato e il biunivoco scambio di comunicazioni.

13. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

14. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli Associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

15. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da nove soci ordinari nominati dall'Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Non possono esserci più di due consiglieri per ogni Regione nel Consiglio Direttivo.

2. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio, nella prima seduta utile, nomina al suo interno:

- 1) Presidente
- 2) Segretario
- 3) Tesoriere
- 4) Vicepresidente
- 5) Delegato alle Regioni
- 6) Delegato giuslavorista
- 7) Delegato tecnico digitale
- 8) Delegato per la regione Campania
- 9) Delegato per la regione Sicilia

I consiglieri coordinano e presiedono i gruppi di lavoro relativi alla loro delega cui possono partecipare anche Presidente, Segretario, Tesoriere e Vicepresidente. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere costituiti ulteriori gruppi di lavoro coordinati da soci ordinari nominati dal Presidente.

4. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi Sociali. In particolare, il Consiglio direttivo delibera:

- a. le proposte di modifica dello statuto;
- b. i programmi delle attività;
- c. l'ammissione di nuovi Soci;

- d. l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni; le donazioni di modico valore potranno essere accettate dal Consiglio direttivo senza particolari formalità;
- e. il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- f. i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g. tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h. la misura della quota Associativa e le modalità di versamento;
- i. tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, e, in assenza di entrambi, dal Segretario.

6. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei Soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le sedute del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche a mezzo di sistemi elettronici che garantiscano la riconoscibilità dei partecipanti e il biunivoco scambio di comunicazioni

Art.10 – Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o al Segretario ai quali sarà conferita specifica delega dal Presidente.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.


4. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo delegati dal presidente, è generale.

5. Il Presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo delegati dal Presidente, è l'unico interlocutore associativo con tutti gli organi di stampa.

Art 11 – La rappresentanza Regionale

1. L'Associazione ha carattere Nazionale ed incentiva la rappresentanza regionale al fine di meglio tutelare le diverse esigenze degli associati. Tale rappresentanza è garantita all'interno del Consiglio da un Delegato alle Regioni e da un delegato per ciascuna delle Regioni maggiormente rappresentative del ruolo: Campania e Sicilia. Il Delegato alle Regioni non può essere nominato tra i Soci Campani e Siciliani, avendo queste Regioni già un componente di diritto all'interno del Consiglio Direttivo.

2. L'organizzazione territoriale prevede che gli Associati di ogni Regione, tramite il Coordinamento del Delegato alle Regioni, nominino al loro interno i propri rappresentanti come segue:



Five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right. The signatures are stylized and vary in complexity, with some appearing to be initials or short names.

Regione	Abruzzo	nomina	2	delegato
Regione	Basilicata	nomina	1	delegati
Regione	Calabria	nomina	3	delegati
Regione	Campania	nomina	7	delegati
Regione	Emilia Romagna	nomina	3	delegati
Regione	Friuli Venezia Giulia	nomina	1	delegati
Regione	Lazio	nomina	4	delegato
Regione	Liguria	nomina	2	delegati
Regione	Lombardia	nomina	5	delegati
Regione	Marche	nomina	2	delegati
Regione	Molise	nomina	1	delegati
Regione	Piemonte	nomina	3	delegati
Regione	Puglia	nomina	4	delegato
Regione	Sardegna	nomina	3	delegati
Regione	Sicilia	nomina	6	delegati
Regione	Toscana	nomina	3	delegati
Regione	Umbria	nomina	1	delegati
Regione	Valle d'Aosta	nomina	1	delegato
Regione	Veneto	nomina	3	delegati

per un totale di 55 delegati regionali.

3. I delegati regionali si riuniscono, possibilmente in videoconferenza, su convocazione del Presidente o del Delegato alle Regioni nel Coordinamento delle Regioni che delibera al suo interno secondo il principio “una testa, un voto”.

4. Senza necessità di modifica statutaria, se verranno nominati Navigator anche nelle due Province Autonome di Trento e di Bolzano, 1 delegato per ogni provincia entrerà a far parte del Coordinamento delle Regioni.

Art 12 – L’Organo di controllo

1. L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni Sociali o su determinati affari.

Art 13 – Revisione legale dei conti

1. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 14 – Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale al 31 dicembre di ogni anno e, una volta approvato, verrà pubblicato sul sito Internet associativo.

Art. 15 – Libri

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri, cartacei o digitali, cui gli associati hanno il diritto di consultarli:

- a. libro degli associati;
- b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Gli associati hanno anche il diritto di accesso a ulteriori documenti, libri sociali, delibere, bilanci, rendiconti, registri e ulteriore documentazione inerente all'Associazione e alla vita associativa;

Art. 16 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale nominerà anche i liquidatori. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni senza scopo di lucro individuati dall'Assemblea dei soci, previo parere positivo dell'organo indicato dalle norme di legge vigenti e nelle modalità previste dalle medesime.


Art. 17 – Rinvio e clausola arbitrale


1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e altre norme di legge o subordinate vigenti.


2. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.


3. Nel caso dovessero insorgere controversie tra gli organi, tra i Soci, oppure tra gli organi e i Soci, per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, il giudizio sarà rimesso ad un arbitro compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti tra persone di elevata levatura morale e sociale; in mancanza di accordo entro trenta giorni dall'insorgenza della controversia, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale in cui ha sede l'Associazione.


Firme dei Soci Fondatori


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 